

STATUTO FNP-CISL-CAMPANIA
CONSIGLIO GENERALE
24 ottobre 2022

PARTE I

NORME GENERALI COSTITUTIVE

Capitolo I: Principi e finalità

Articolo 1

È costituita la Federazione Regionale Pensionati Campania nell'ambito della Federazione Nazionale Pensionati (FNP), con sede in Napoli. Essa è l'Organizzazione Regionale dei Pensionati provenienti da tutte le categorie ed aderisce alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL). Obiettivo principale della FNP è quello di promuovere una organizzazione economica e sociale tale che a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e dalla loro condizione professionale, sia garantito lo sviluppo della propria personalità attraverso la giusta soddisfazione dei loro bisogni materiali, intellettuali e morali a livello individuale e sociale. Secondo questi indirizzi, impegni fondamentali della FNP, nell'ambito dell'azione politica confederale sono: la tutela della previdenza, della salute, dell'assistenza, dell'ambiente, condizioni economiche dignitose e lo sviluppo economico del Paese.

Articolo 2

La FNP ispira la sua azione ai valori della giustizia sociale e della solidarietà, sul piano Regionale. A tale fine gli scopi della FNP sono:

- a) perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, della invalidità, della povertà e che permetta ai pensionati il mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti con la loro partecipazione all'attività produttiva. A tal scopo

viene rivendicata una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati in maniera perequativa, automatica e permanente, un trattamento economico analogo a quello praticato a pari livello in attività di servizio che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, nonché la possibilità di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;

- b) promuovere la partecipazione della categoria a tutti gli organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane;
- c) c) perseguire una adeguata legislazione sociale partecipando alla definizione, al controllo e alla gestione delle iniziative sociali e culturali che, ai diversi livelli decisionali, vengono destinate agli anziani e ai pensionati;
- d) d) tutelare gli interessi degli iscritti, purché rientrino nelle finalità dell'organizzazione, anche fornendo loro un'adeguata assistenza legale;
- e) rafforzare solidali rapporti con altre Federazioni della CISL, per una più concreta collaborazione nella necessaria azione comune da svolgere a favore della classe lavoratrice, in particolare nel settore della sicurezza sociale procedendo, attraverso la continuità associativa alla valorizzazione delle risorse umane provenienti da esperienze sindacali della CISL partendo dalle strutture di base. A tal fine, per meglio tutelare gli interessi dei pensionati, la FNP designa a livello regionale, in ogni Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante proveniente dalla stessa, con voto consultivo;
- f) promuovere iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, particolarmente di quelle sole e non autosufficienti. In tale ottica la FNP promuove la costituzione dell'ANTEAS "Associazione Nazionale Tutte l'Età Attive per la Solidarietà" che opera ai vari livelli al fine di sviluppare attività ed iniziative di volontariato;

g) operare in ambito locale attraverso la RLS in modo da migliorare la qualità della vita e dell'ambiente.

Articolo 3

La FNP provvede a:

- fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, economica, sociale e organizzativa;
- rappresentare l'Organizzazione di fronte alle Istituzioni Regionali;
- coordinare ed omogeneizzare gli interessi e le aspettative dei pensionati, fissando gli indirizzi di politica rivendicativa, sviluppando il ruolo concertativo della categoria;
- programmare e gestire l'attività di formazione come insostituibile strumento di politica dei quadri;
- promuovere e perseguire una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'organizzazione con l'obiettivo di conseguire l'equilibrio fra i generi. Tale obiettivo dovrà concretizzarsi attraverso una equilibrata presenza organizzativa a tutti i livelli e in tutti i settori;
- designare gli incarichi di rappresentanza sindacale;
- assistere nel quadro degli indirizzi stabiliti negli organismi, delle strutture territoriali e, d'intesa con queste, le RLS nell'azione sindacale, predisponendo allo scopo tutti i necessari servizi tra i quali, in particolare, la formazione, l'informazione e l'attività di ricerca anche attraverso iniziative decentrate a livello Territoriale.

Capitolo II: Diritti e doveri degli iscritti

Articolo 4

L'iscrizione alla FNP-CISL deve costituire espressione di una scelta libera ed individuale di ciascun pensionando o pensionato che di essa condivide principi e finalità.

Gli iscritti alla FNP-CISL hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base ed i propri delegati alle varie istanze congressuali.

Essi hanno, inoltre, il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti e ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell'organizzazione.

Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano e possono esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto ed in termini democraticamente e civilmente corretti.

Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, di operare nell'attività sindacale nel rispetto delle decisioni assunte dagli organismi statuari e di partecipare all'attività sindacale.

Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi d'iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla FNP-CISL. È prevista l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

PARTE II
NORME E PRINCIPI GENERALI SULLA FORMAZIONE DEGLI
ORGANISMI DEI DIRIGENTI

Capitolo III: Il Consiglio Generale Regionale

Articolo 5

Il Consiglio Generale è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e designati. Il Regolamento di Attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati. La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti il Consiglio Generale. Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalle cooptazioni previste all'articolo 14 dello Statuto non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma. Nel Consiglio Generale dovrà essere garantita una presenza che, per ciascuno dei generi, non potrà essere inferiore al 30%. Del Consiglio Generale fa parte di diritto un rappresentante delle categorie più deboli (pensionati sociali e/o invalidi civili) proveniente dalle stesse e che viene nominato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.

Articolo 6

Il Consiglio Generale su proposta del Segretario Generale prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria delibera, sulla base di esigenze di funzionalità sulla sua composizione con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria, nel limite massimo nel definito Regolamento Attuazione di dello Statuto della CISL e della FNP.

Capitolo IV: Il Collegio dei Sindaci

Articolo 7

Il Collegio dei Sindaci provvede al controllo amministrativo ed adempie alle funzioni in coerenza con le norme del presente Statuto, del relativo Regolamento di Attuazione e degli ulteriori Regolamenti. L'attività del Collegio dei Sindaci deve essere improntata ai principi di autonomia e indipendenza. A tal fine il regolamento di attuazione dello statuto stabilisce le incompatibilità. I componenti del Collegio dei Sindaci partecipano alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo a mezzo della/del loro Presidente riferiscono periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo, sia al Consiglio Generale; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso. Il Collegio dei Sindaci eletto dal Congresso non è revocabile nel corso del mandato Congressuale ed è composto da cinque componenti di cui tre effettivi e due supplenti. I Presidenti dei collegi devono essere obbligatoriamente iscritti all'albo dei Sindaci revisori. All'atto della accettazione della candidatura, il Presidente del collegio deve sottoscrivere accordo su eventuali rimborsi o compensi. Ogni struttura deve prevedere in bilancio apposito capitolo per le spese del collegio. I Sindaci non possono far parte di organismi deliberanti delle strutture controllate. È inoltre incompatibile la carica di Sindaco di un Organismo con quella di Sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e regionali della Fnp Cisl. Qualora nelle Fnp Territoriali non venga realizzata la costituzione del Collegio dei Sindaci, il controllo amministrativo sarà esercitato dal Collegio della Fnp Regionale.

Capitolo V: Misure cautelative – Probiviri –

Articolo 8

Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato. Competente decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, è la Segreteria Regionale, sentita la FNP Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione. La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio dei Probiviri della FNP Nazionale entro 30 giorni, pena la nullità. La revoca sospensione della cautelativa disposta è immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata. Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dall'articolo 4 e dal Regolamento di attuazione.

Articolo 9

Quando le Segreterie ai vari livelli vengono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento fosse inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri Nazionale. L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso al Collegio dei Probiviri Nazionale.

Capitolo VI: Rotazioni e limiti di età

Articolo 10

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a due mandati congressuali (8 anni) costituisce per il Segretario Generale e Aggiunto nonché per i componenti la Segreteria Regionale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire tali cariche. È prevista tuttavia, indipendentemente dall'incarico ricoperto in segreteria, la possibilità di una proroga della carica per un periodo massimo di altri 2 anni. Tale proroga avviene a seguito di delibera presa a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio Generale. In caso di approvazione della proroga, il periodo massimo e invalicabile per ricoprire incarichi di segreteria nella stessa struttura resta fissato in 10 anni. Per il calcolo dei mandati le norme di cui ai precedenti commi vanno applicate anche in presenza di interruzione dei mandati stessi e/o di strutture interessate da processi di riagggregazione nei casi in cui questi ultimi avvengano nei confini della stessa provincia. Al fine di favorire terzietà ed indipendenza delle funzioni di garanzia, dei Collegi di cui ai capitoli IV e V del presente Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa Struttura, è di 2 mandati Congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni Struttura, il termine massimo di durata dello svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i tre mandati (12 anni). Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.

Capitolo VII: Incompatibilità

Articolo 11

Per affermare l'assoluta autonomia della FNP-CISL sono stabilite le incompatibilità tra le cariche direttive, esecutive, di Sindaco, di Proboviro, di dirigenti responsabili di enti CISL (in quanto componenti dei Consigli Generali) a qualsiasi livello e le cariche dei partiti, movimenti, formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della Fnp, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti livelli. Restano ferme le incompatibilità previste dal Regolamento. I Comitati esecutivi sentita la Segreteria Nazionale Fnp sono inoltre competenti a concedere alle/ai dirigenti sindacali autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Capitolo VIII: Eleggibilità e cooptazioni

Articolo 12

I soci con i requisiti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione possono accedere agli organismi direttivi della Federazione, alla sola condizione di essere titolari di pensione e di avere una anzianità di iscrizione di almeno ventiquattro mesi alla CISL. I due anni in questione debbono essere considerati quelli immediatamente precedenti l'anno della candidatura. L'elezione a componenti degli organismi direttivi o esecutivi di qualsiasi struttura FNP non rapporto di lavoro dipendente con le strutture medesime. L'attività e l'impegno che svolgono i componenti dei suddetti organismi ha carattere volontario per scelta autonoma e personale per rendere concreto il valore della solidarietà.

Articolo 13

Il Consiglio Generale ai vari livelli ha la facoltà di cooptare al suo interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi membri nel limite massimo del 5% dei suoi componenti. Ai vincoli riguardanti la cooptazione previsti nel precedente comma si può derogare, nel limite massimo di un ulteriore 5%, nel caso in cui si verifichi una vacanza tra i componenti eletti dal Consiglio Generale e non vi sia la possibilità di sostituirli con coloro i quali in sede di Congresso hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto. Nel caso in cui le decadenze dagli organismi espressi dal Congresso ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale, la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.

PARTE III

GLI ORGANISMI DELLA FEDERAZIONE

Capitolo IX: Definizione degli Organismi

Articolo 14

Gli organismi della FNP sono:

- a) il Congresso Regionale;
- b) il Consiglio Generale
- c) il Comitato Esecutivo
- d) la Segreteria Regionale;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Capitolo X: Il Congresso Regionale

Articolo 15

Il Congresso Regionale è l'organismo massimo deliberante della FNP Regionale ed esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni, in corrispondenza con il Congresso Confederale USR, fatte salve eventuali convocazioni straordinarie. La convocazione straordinaria del Congresso Regionale può essere richiesta:

- a) dal Consiglio Generale a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
- b) da un terzo dei soci della FNP, i quali firmano la richiesta tramite le Federazioni Provinciali che sono responsabili dell'autenticità delle firme. Le richieste di convocazione straordinaria del Congresso Regionale devono essere motivate.
- c) Ogni quattro anni, a metà del mandato congressuale, allo scopo di verificare e stimolare l'attività politico-organizzativa a livello locale, è previsto lo svolgimento dell'Assemblea Regionale Programmatica ed Organizzativa.

Articolo 16

Il Congresso Regionale è composto dai delegati eletti nei Congressi delle rispettive FNP Territoriali che sono in regola col tesseramento confederale. Partecipano inoltre, col diritto di parola, se non delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente e subentrante. Il Regolamento congressuale detta le disposizioni relative alla rappresentanza di genere nelle liste dei delegati.

Articolo 17

L'ordine del giorno del Congresso Regionale è fissato dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria Regionale e deve essere portato a conoscenza delle FNP Territoriali almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Articolo 18

Il Congresso Regionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio Generale, delegati al Congresso Nazionale FNP, i delegati al Congresso Confederale della CISL USR – Campania, il Collegio dei Sindaci. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Capitolo XI: Il Consiglio Generale

Articolo 19

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della FNP Federazione Regionale Pensionati CISL tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno tre volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale e organizzativa della FNP sulla base delle deliberazioni del Congresso Regionale. Spetta al Consiglio Generale in particolare:

- eleggere nel suo seno prima la Segreteria Regionale poi il Comitato Esecutivo;

- convocare il Congresso Regionale in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio e, eventualmente, in sede straordinaria;
- esaminare ed eventualmente approvare le proposte contenute nella relazione che la Segreteria Regionale sottoporrà all'emanare il Regolamento di attuazione dello Statuto;
- designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio Generale USR nella misura prevista dalle norme del Regolamento di attuazione dello Statuto della CISL ed integrare eventualmente i propri rappresentanti nello stesso qualora in sede di Congresso Confederale gli eletti indicati dalla FNP non raggiungano il quorum previsto.

Il Consiglio Generale nomina su proposta della Segreteria Regionale, sentito il Coordinamento Donne, la responsabile del coordinamento stesso che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente. Le decisioni del Consiglio Generale, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice.

Articolo 20

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo su proposta della Segreteria e straordinariamente a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo. In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza il Consiglio Generale può essere convocato dalla Segreteria Regionale.

Capitolo XII: Il Comitato Esecutivo

Articolo 21

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale e dalle Commissioni in cui il Consiglio Generale stesso si articola, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto. La composizione del Comitato Esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione. Esso si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti. È presieduto dal Segretario Generale. Il Comitato Esecutivo decide sui conflitti tra le strutture delle Federazione territoriali. Discute e approva i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della Federazione. Convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio Generale fissandone l'ordine del giorno. Le decisioni del Comitato Esecutivo, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata, sono prese a maggioranza semplice. Nell'attuazione di quanto previsto dai precedenti commi, le strutture ai vari livelli prevedranno anche interventi di carattere solidale.

Articolo 22

Comitato Esecutivo si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta del Coordinamento Politiche di Genere Spetta al Comitato Esecutivo stabilire i criteri di composizione e le modalità operative dello stesso Coordinamento. Analoga procedura si applica pure alle strutture Provinciali.

Capitolo XIII: Segreteria Regionale

Articolo 23

La Segreteria Regionale, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto può essere così composta:

- a) dal Segretario Generale;
- b) dal Segretario Generale Aggiunto;
- c) dai Segretari Regionali;

eletti dal Consiglio Generale nel proprio seno in successive e separate votazioni a scrutinio segreto. Il Consiglio Generale fissa il numero dei Segretari Regionali secondo le esigenze funzionali nel limite massimo definito nel Regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 24

La Segreteria Regionale rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche istituzioni; prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, gestendo politicamente le decisioni degli organismi deliberanti.

Essa risponde collegialmente di fronte agli organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione Regionale.

Costituisce un settore specifico di attività, da attribuire alla responsabilità di un Segretario Regionale, quello relativo all'Amministrazione del patrimonio della Federazione e di ogni altra attività economico-finanziaria comunque promossa o gestita nell'interesse della Federazione stessa.

La Segreteria Regionale predispose per il Congresso la relazione programmatica della Federazione e il bilancio da sottoporre al Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dall'articolo 21. Essa interviene in prima istanza a comporre ogni conflitto insorgente all'interno della Federazione. Il Segretario Generale ha rappresentanza legale della Federazione; il Segretario Aggiunto lo sostituisce a tutti gli effetti. I Segretari Regionali hanno la responsabilità dei diversi settori di attività.

PARTE IV
LE ARTICOLAZIONI FEDERALI PERIFERICHE
Capitolo XIV: Le strutture territoriali

Articolo 25

La FNP Regionale si articola in FNP Territoriali. Le FNP Territoriali si articolano in strutture di base denominate RLS (Rappresentanze Locali Sindacali) a livello zonale, distrettuale, intercomunale e comunale, che non costituiscono istanza congressuale. Esse hanno il compito di eleggere i delegati al Congresso Territoriale. La rete delle RLS assicura un riferimento a tutti gli iscritti alla FNP per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi. Le RLS operano in sintonia con la FNP Territoriale per le attività sindacali di competenza e lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale. Le norme riguardanti le modalità organizzative e funzionali delle RLS sono definite dai regolamenti regionali e territoriali.

La FNP Regionale è titolare delle decisioni di politica sindacale, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Federazione, sulle materie di competenza primaria della Regione.

Articolo 26

La FNP Regionale e le FNP Territoriali fanno parte rispettivamente della Unione Sindacale Regionale e delle strutture CISL di riferimento.

Articolo 27

La FNP Regionale e le FNP Territoriali sono dirette dai rispettivi Consigli Generali, composti da un numero di componenti in rapporto alle esigenze locali, garantendo comunque che il numero degli eletti non può essere inferiore alle presenze di diritto dei Consigli stessi secondo le norme del Regolamento di Attuazione.

Articolo 28

Nell'ambito della regione sono costituite, su delibera del Consiglio Generale della FNP Regionale, le FNP Territoriali. Sono organismi delle FNP Territoriali:

- a) il Congresso Territoriale;
- b) Il Consiglio Generale Territoriale;
- c) Il Comitato Esecutivo Territoriale;
- d) la Segreteria Territoriale;
- e) il Collegio dei Sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al comma 2, sono stabilite dal Regolamento di Attuazione dello Statuto.

PARTE V

GESTIONI STRAORDINARIE, FINANZE E PATRIMONIO

Capitolo XV: Il commissariamento delle strutture

Articolo 29

Nel caso di gravi violazioni dello Statuto anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e confederali da parte delle strutture della Federazione Regionale FNP sia nel caso di grande inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della Federazione a maggioranza dei 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un commissario.

Negli stessi casi di cui al 1° comma il Comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture ai vari livelli dal diritto di partecipazione agli organismi territoriali di cui facciano parte. La durata massima di sospensione è di 4 mesi. I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno trasmessi entro 3 giorni dall'adozione al Collegio dei Probiviri Nazionale il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di decisione del Comitato Esecutivo, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Articolo 30

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all'articolo precedente può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito di poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organismi. Il commissariamento "ad acta" può essere deciso, sempre con il rispetto delle relative norme, dalle FNP Regionale nei confronti di una FNP Territoriale, previa acquisizione dell'obbligatorio parere favorevole della Segreteria Nazionale.

Articolo 31

Rispetto ai provvedimenti di cui ai precedenti articoli 30 e 31 la FNP Regionale è competente in prima istanza per quanto attiene allo svolgimento dei lavori d'istruzione, di contestazione e di definizione delle motivazioni, relative alle gestioni commissariali da prevedere a livello territoriale. Contro le deliberazioni del Collegio dei Probiviri della FNP è ammesso ricorso al Collegio Confederale dei Probiviri entro 15 giorni dalla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri della FNP.

Capitolo XVI: La reggenza

Articolo 32

Allorché un organismo territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e ritenga di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie, può chiedere alla Segreteria Nazionale che venga inviato un reggente che può essere estraneo all'organismo di cui trattasi. La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere la dirigenza secondo le procedure statutarie e comunque di intesa con la Federazione Nazionale.

Capitolo XVII: Contribuzione e Tesseramento

Articolo 33

L'adesione alla FNP si realizza a mezzo di una quota contributiva annua, in misura percentuale della pensione. Sulla base di tale quota che viene fissata dai competenti degli organismi della Federazione sarà rilasciata la tessera che è obbligatoria per tutti gli aderenti. La ripartizione delle risorse, derivanti dal comma precedente nonché la percentualizzazione del costo tessere sono definite dal regolamento di Attuazione dello Statuto.

Articolo 34

La tessera viene emessa dalla Confederazione e non è consentito ad alcuna organizzazione aderente o dipendente stampare esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori. La tessera costituisce l'unico documento dell'adesione del pensionato all'organizzazione sindacale. Il periodo di validità della tessera è fissato dal Comitato Esecutivo confederale. La tessera deve essere completa, all'atto del rilascio all'aderente, con l'emblema di categoria.

Capitolo XVIII: Patrimonio

Articolo 35

Il patrimonio della FNP Federazione Regionale Pensionati CISL è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ovunque siano dislocati, al centro o alla periferia, nella sede della Federazione o presso le strutture periferiche, dei quali deve essere tenuto aggiornato l'inventario. La struttura regionale e le territoriali hanno l'obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario. Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I singoli associati o gruppi di associati o le strutture aderenti non possono chiedere la divisione del fondo comune o del patrimonio, né pretendere, in caso di recesso, alcuna quota per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Articolo 36

La Federazione risponde di fronte ai terzi ed alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni economiche, finanziarie e patrimoniali assunte dalla/dal Segretaria/o Generale congiuntamente al Segretario Regionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione. Le strutture Regionali Territoriali della Federazione o le persone che la appresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque. Non potranno per qualsiasi titolo, causa o per fatto dell'adesione o della dipendenza dalla Fnp, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Articolo 38

I controlli di natura funzionale e finanziario-amministrativa nei confronti delle strutture Territoriali costituiscono, senza assunzione di corresponsabilità, la normale attività di assistenza propria della Federazione Regionale, la quale assicura in tal modo anche unità di indirizzo e la necessaria garanzia circa il conseguimento dei fini istituzionali. La Federazione regionale è tenuta all'esercizio di tali verifiche nei confronti delle FNP Territoriali.

PARTE VI
SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE, MODIFICHE E ADEGUAMENTI
STATUTARI, POTERE REGOLAMENTARE E NORME TRANSITORIE

Capitolo XIX: Scioglimento della Federazione Regionale

Articolo 39

Lo scioglimento della FNP Federazione Regionale Pensionati CISL può essere pronunciato solamente dal Congresso Regionale a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati; deliberato lo scioglimento, il Consiglio Generale provvederà alla nomina del liquidatore a norma di legge ed indicherà a favore di quali enti dovrà essere devoluta l'eventuale eccedenza attiva. In ogni caso vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento della Federazione avvenuto per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 40

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Regionale:

- a) dal Congresso su richiesta scritta del 50% più uno dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3 dei componenti;
- c) dalle FNP Territoriali su deliberazione dei propri organismi direttivi prese a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.

Il Consiglio Generale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le eventuali proposte di modifica pervenute dagli organismi delle FNP Territoriali. Tali proposte devono essere inviate alla commissione almeno 3 mesi prima della data di effettuazione del Congresso. La Commissione, raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi prima dell'effettuazione del Congresso. Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Consiglio Generale, convocato almeno 15 giorni prima dell'effettuazione del Congresso, proporrà allo stesso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3 dei componenti; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Consiglio Generale porterà il proprio parere al Congresso.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti. Non è ammessa altra procedura di modifica.

Capitolo XXI: Regolamento di Attuazione

Articolo 41

Il Regolamento Attuazione di dello Statuto essere deve deliberato in prima istanza e può successivamente essere modificato dal Consiglio Generale Regionale esclusivamente in base alla seguente procedura. Il Consiglio Generale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno un preavviso di almeno 15 giorni e allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento. Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.

**Capitolo XXII: Coordinamento
Politiche di Genere**

Articolo 42

In ogni struttura di livello congressuale (regione e territorio) è prevista la costituzione del Coordinamento Donne.

Capitolo XXIII: Adeguamenti statutari e norme transitorie

Articolo 43

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme statutarie e regolamentari che disciplinano la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.